ANCHE NEI MACELLI E' PIENAMENTE APPLICABILE IL DELITTO DI MALTRATTAMENTO IN DANNO DI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

Commento a Cassazione penale, sezione III sent. n. 38789/2015
Pres. Amedeo – Rel. Rosi – Ud. 24.6.15

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Con la sentenza in esame, ancora una volta la Terza Sezione della Corte di Cassazione penale III (sent. n. 38789/2015 Pres. Amedeo – Rel. Rosi – Ud. 24.6.15) interviene sul tema dell'applicabilità del delitto di maltrattamento alle attività oggetto di disciplina speciale amministrativa, in questo caso la macellazione, confermando la piena applicazione del delitto in caso di condotte che vanno oltre ciò che è espressamente consentito **da tale normativa** (sul punto vedasi anche per la vivisezione Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 febbraio – 11 aprile 2013, n. 16497 e con riferimento all'attività circense, Sez. 3, n. 11606 del 06/03/2012 già commentate sulle pagine di questo sito)

La sentenza della Corte d'Appello di Torino confermava la penale responsabilità di tutti gli imputati per le sevizie alla mucca

La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n 3113 depositata il 29 ottobre 2013 confermava la condanna per tutti gli imputati (allevatore, trasportatore ed addetti al macello) per il reato di maltrattamento in danno di una mucca destinata alla macellazione. Gli imputati contestavano la sussistenza del reato di maltrattamento non adeguatamente provato dalla visione del fascicolo fotografico e dalle dichiarazioni della teste oculare, essendo invece necessario rinnovare l'istruzione dibattimentale escutendo anche i medici veterinari addetti ai controlli. La Corte nel rigettare questa istanza riteneva la rinnovazione dibattimentale del tutto non necessaria, giacchè ai fini dell'integrazione del reato sotto il profilo oggettivo, come chiarito nel frattempo dalla Suprema Corte con sentenza n 1543 del 27 giugno del 2013, non è necessaria la sola lesione fisica, peraltro ampiamente documentata dall'uso di pungoli e bastoni come visibile dal fascicolo fotografico, bastando anche sofferenze di carattere psicofisico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Sul concetto di lesione la Suprema Corte, cui la Corte d'Appello si rifaceva, ha infatti chiarito con la sentenza citata come '*non è necessaria una vera e propria alterazione psicofisica dell'animale qualificabile quale malattia perché a differenza di quanto specificato dall'art 582 c.p. rispetto agli animali non è significativamente richiesta un'insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente'*. Pertanto immuni da censure erano ritenute le valutazioni del giudice di primo grado, ed era così confermata in appello la sentenza di condanna per i ricorrenti, stabilendo ancora una volta il principio, ormai cristallizzato dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, N. 11606) che 'i diritti animali' sono riconosciuti a tutti gli animali, al di là delle attività di cui sono oggetto, qualora siano violati i limiti, come troppo spesso accade, di ciò che è consentito.

I fatti, le reiterate sevizie inflitte alla mucca 'Doris' incapace di deambulare:

Le indagini nascevano grazie all' opera di denuncia della Lav e degli Animals' Angels, Associazione tedesca con riconosciuta e comprovata dimensione operativa 'comunitaria' per il monitoraggio della corretta applicazione della disciplina europea sul trasporto di animali verso il macello. Lo schema operativo delle predette Associazioni consisteva nell'effettuare "sopralluoghi" all'interno di mercati del bestiame e dei macelli e con l'ausilio di telecamere documentare tutto ciò che avveniva al suo interno. Nel caso di specie erano documentato mediante videocamera nascosta gravissime reiterate sevizie e vessazioni ad una mucca non più in grado di deambulare autonomamente, che era percosse e colpita a più riprese per cercare, inutilmente, di farla rialzare dagli addetti del mercato, dal trasportatore e dall'allevatore stesso. I volontari degli Animals Angels documentavano tutto con materiale audiovisivo girando un filmato con telecamera nascosta che riproduceva le lunghe ore di sevizie inflitte alla mucca, che era colpita con bastoni, pungoli elettrici, calpestata, issata sulla pala meccanica di un trattore come un oggetto inanimato per poi essere trasportata in agonia al macello. Il tutto anziché procedere, come previsto dalla norma amministrativa, al suo abbattimento immediato in quanto gravemente malata.

Il ricorso in Cassazione

era proposto da tutti gli imputati per mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria per sentire i testi medico veterinari per permettere di accertare che i maltrattamenti non avevano

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

prodotto segni sulle carni poi destinate al consumo, era poi invocata la inosservanza o erronea applicazione della legge perché il Giudice riteneva di applicare la normativa sul maltrattamento animale, art 544 ter c.p. in luogo della disciplina speciale amministrativa di cui all'art 15 del D.lgs n 333 del 1998. Ulteriori profili di ricorso inerivano il rigetto dell'eccezione inerente l'inutilizzabilità dei DVD che dimostravano i maltrattamenti inflitti alla mucca prodotti dai volontari, nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art 544 ter c.p. in quanto gli imputati non erano a conoscenza della normativa specifica del settore.

La mancanza di necessità della rinnovazione istruttoria

La Suprema Corte sul punto sottolinea come i Giudici di secondo grado correttamente abbiano ritenuto di non procedere all'incombente istruttorio dell'escussione di medici veterinari, in quanto la fattispecie oggettiva era stata ritenuta integrata **correttamente non essendo necessarie lesioni fisiche ma bastando 'sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico comunque capaci di procurare nocumento agli animali quali esseri senzienti** (Sezione III n 32837 del 27 giugno 21013). Dunque la prova invocata non era in alcun modo rilevante essendo lampante dall'analisi dei filmati che la mucca era stata sottoposta a sevizie.

L'insussistenza del principio di specialità nella disciplina sanzionatoria

Anche in relazione all'invocazione dell'applicazione della disciplina amministrativa in luogo di quella penale la Suprema Corte interviene rigettando la censura in quanto il decreto legislativo n 388 del 1988 recante attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto, all'epoca dei fatti applicabile, imponeva che venissero **trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto ed unicamente qualora siano state intraprese azioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto**.

Correttamente quindi, secondo il Collegio, il Giudice di prime cure aveva rilevato che un animale destinato alla macellazione soggiace alla disciplina di settore sin tanto che risultino rispettate le condizioni stabilite **mentre al di fuori è applicabile la legge 189 del 2004**. La ricostruzione fattuale del Tribunale di Cuneo prima e della Corte d'appello di Torino poi ha infatti evidenziato come il fatto addebitato sia consistito nell'aver sottoposto ad inutili sevizie una 'vacca a

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

terra' cioè impossibilitata a deambulare, bastonandola, percuotendola col pungolo elettrico, tirandola, calpestandola con la pala del trattore per gettarla all'interno dell'autocarro per il trasporto al macello. Tutte condotte del tutto estranee a quanto previsto dalla norma speciale e pertanto integranti maltrattamento.

Un importante sentenza che interviene su una tristemente nota prassi di maltrattamenti diffusi in danno di animali già di per se destinati alla morte stando alle normative speciali, ma che non per questo, come ricorda la Terza Sezione, possono essere oggetto di sevizie e maltrattamenti 'non necessitati', con le relative responsabilità dei soggetti coinvolti.

Carla Campanaro

Pubblicato il 15 ottobre 2015

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)